



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 06 /2015

Il Capo del Circondario e Comandante del porto di Chioggia:

VISTO: la propria Ordinanza n° 20/2011 del 18/05/2011 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia”;

CONSIDERATA: la momentanea assenza dei segnalamenti previsti per la navigazione nel canale lagunare d’ingresso al porto di Chioggia a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 05 e 06 febbraio 2015;

ACQUISITO: il parere della Corporazione dei Piloti del porto di Chioggia e Porto Levante;

VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, reso esecutivo con Legge 27.12.1977, n. 1085, che, al comma b) della regola 1) pone riserva a favore delle disposizioni speciali relative alla navigazione nelle rade e nei porti;

RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una temporanea rideterminazione dei limiti di pescaggio massimo consentito alle navi in ingresso ed uscita dal porto di Chioggia, nelle more dei provvedimenti e delle verifiche richieste dalla locale Corporazione Piloti con nota in data 18/02/2015;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

ARTICOLO 1

Il pescaggio massimo di 7 mt. indicato nell’allegato “E” del “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia” approvato con l’ordinanza n° 20/2011 citata in premessa e modificato con ordinanza n. 54/2013, e richiamato dall’articolo 5 dello stesso regolamento, è da intendersi temporaneamente ridotto come di seguito indicato:

- orario diurno: pescaggio massimo consentito mt. 6,50, con le manovre delle unità superiori ai 6 mt di pescaggio da effettuarsi in condizioni meteomarine e di marea favorevole;
- orario notturno (inteso come arco di tempo compreso a partire da 30 minuti prima del tramonto e sino a 30 minuti dopo il sorgere del sole): pescaggio massimo consentito mt. 6 .

Facendo salve le restanti disposizioni vigenti, resta inteso che l’accesso, l’approdo e l’uscita delle navi potranno essere limitati con pescaggi minori a quelli previsti in relazione alle effettive condizioni meteo marine in atto, tenendo conto che i rilievi batimetrici indicati sono riferiti al livello medio mare.

ARTICOLO 2

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

I contravventori a quanto disposto, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 e/o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 71/2005, se al comando di unità da diporto, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito.

Chioggia, 18 febbraio 2015

F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luca CARDARELLO